

Polizza RC Generale
Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit

Arcidiocesi Di Catania

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 000084

Il presente allegato MOD. POL RC EE 2 - ED. 15565/2019 è parte integrante della polizza 000084

AGENZIA DI CATANIA EUROPA - 036119
LA ROSA ANTONIO MANLIO
VIA P.ZZA EUROPA, 13 - 95126 - CATANIA (CT)
Telefono 095 375007
Fax
E-mail CATANIAEUROPA@CATTOLICA.IT

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Operatività del contratto

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società Cattolica di Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme di Legge:

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata in polizza.

Art. 4 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, Cattolica ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Cattolica rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Operatività del contratto
- art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) Durata
- art. 4) Proroga del contratto
- art. 5) Dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) Aggravamento di rischio
- art. 7) Diminuzione di rischio
- art. 8) Modifiche dell'assicurazione
- art. 9) Altre assicurazioni
- art. 10) Recesso in caso di sinistro
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Rinvio alle norme di Legge

Il Contraente/Assicurato

.....

Forma parte integrante della presente assicurazione l'allegato Responsabilità Civile Generale nel quale sono riportate le:

- **Definizioni Specifiche per l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale;**
- **Condizioni Specifiche che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale;**
- **Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale.**

La presente Assicurazione è stata redatta in 3 esemplari nella data e nel luogo indicati nella polizza che rende operante le Definizioni Specifiche, le Condizioni Specifiche e le Condizioni Particolari del suddetto allegato.

Il Contraente/Assicurato

Società Cattolica di Assicurazione

.....

.....

ALLEGATO RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari;

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività di seguito indicate.

- a) l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all'esterno dei fabbricati;
- b) l'esercizio di uffici, compresi i danni dovuti a smarrimenti, errori, disguidi, ritardi nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti con l'avvertenza che **la presente garanzia, viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del massimale di polizza;**
- c) l'esercizio di oratori e di corsi di catechesi, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività diocesana / oratoriana / parrocchiale affidati dall'Assicurato a minorenni ed al relativo svolgimento eseguito da questi ultimi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
- d) la sorveglianza ed assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai punti a) e c);
- e) l'accompagnamento di persone anche a mezzo pulmini di terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- f) le attività svolte da incaricati dall'Ente assicurato, a scopo caritativo o benefico comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti ed altri oggetti di recupero;
- g) attività ricreativa e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti in forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato; organizzazione di manifestazioni a carattere liturgico sia interna che esterna, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere;

- h) è compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per portatori di handicap in genere. La garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche o, comunque, da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti; è compreso altresì l'esercizio di attività sportive in genere, ovunque, anche in palestre o campi di terzi, il rischio della partecipazione a tornei o gare delle varie attività svolte, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato;
- i) la garanzia vale anche nei locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato. Si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.
- j) è compresa la responsabilità personale dei Sacerdoti ed addetti preposti alla conduzione degli uffici parrocchiali;
- k) l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- l) l'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o dalle ASL secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) Il Legale Rappresentante di Enti per i quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera che segue;
- b) i genitori del Legale rappresentante nonché il coniuge, i genitori ed i figli del Legale Rappresentante degli Enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione;
- d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- e) conseguenti a:
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quelli derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n° 494 del 1996, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;

- k) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
- l) a condutture e impianti sotterranei in genere;
- m) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi anche a scopo assistenziale;
- p) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
- q) derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;
- r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- s) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- t) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- v) derivanti da malattie professionali;
- w) derivanti direttamente o indirettamente da:
- organismi geneticamente modificati (OGM);
 - tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - muffe tossiche, funghi o batteri;
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto;
 - provocati da campi elettromagnetici;
- che comportino complessivamente, per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, un'eccedenza di richieste di risarcimento superiore a euro 50.000,00.
- x) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- y) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n°222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 5 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, limitatamente a quanto previsto al precedente punto 1), nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D.lgs n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato. Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, si conviene che a parziale deroga dell'art. 2 "Persone non considerate terzi" lettera c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 6 - Gestione ed esercizio dell'attività

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato per:

- a) l'organizzazione di gite ed escursioni effettuate in forma collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai lungo i sentieri tracciati; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (escluso il salto dal trampolino, lo sci alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i viaggi e i soggiorni in genere, i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi;
- b) le attività sportive svolte in ambito diocesano compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità compreso l'esercizio e/o gestione, sempre in ambito diocesano, di campi sportivi, spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;
- c) l'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito parrocchiale.

Art. 7 - Proprietà, conduzione, possesso, e custodia

L'assicurazione comprende i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati in genere, anche se locati a terzi.

Per fabbricati s'intende il complesso di uno o più corpi di edifici contigui e/o comunicanti adibiti ad usi civili o religiosi quali: chiese, canoniche, oratori, scuole, colonie, case per ferie, cinema, teatri, sale riunioni ed opere parrocchiali in genere, campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, piscine, attrezzature sportive in genere ed i relativi impianti ad esclusione di tribune e di attività commerciali.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli, elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte che l'assicurato dichiara essere in buone condizioni di stato d'uso e manutenzione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi dalla:

- a) fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fogne purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; **questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e nel limite di un massimale pari a € 500.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;**
- b) proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- c) proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- d) proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato **limitatamente ai danni corporali.**

Art. 8 - Responsabilità personale dei Sacerdoti coadiutori e dei collaboratori

La garanzia comprende:

- a) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da quest'effettuata presso l'Ente assicurato;
- b) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado,
- c) la responsabilità civile personale derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dall'Ente assicurato durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'assicurato stesso.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Cattolica assume , fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 11 - R.C.T. Scuola

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente di scuole gestite direttamente dall'Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi.

La garanzia comprende altresì:

- a) l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo di pulmini di terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- b) lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative ed istruttive.

Art. 12 - R.C.T. Case per ferie / Colonie

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto di case per ferie e colonie compreso il servizio di mensa/bar aperto anche al pubblico.

Art. 13 - R.C.T. Cinema / Teatro

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del cinema - teatro, aperto al pubblico a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Si prende atto che nel novero dei terzi sono compresi gli artisti, gli orchestrali, gli attori, i relatori e/o conferenzieri.

Art. 14 - Attività di assistenza

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 3) - "Esclusioni" la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio del servizio di organizzazione di attività a scopi assistenziali anche infermieristiche svolte a domicilio degli assistiti o nei consultori familiari, purché eseguite da persone regolarmente abilitate ai sensi di Legge.

Art. 15 - Attività ricreativa

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del circolo ricreativo parrocchiale, frequentato anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Ente Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi associati e frequentatori.

La garanzia comprende altresì:

- a. l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con **esclusione di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere.**
- b. l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi ed i **danni subiti dagli eventuali trasportati, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- c. la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande.
- d. le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.**

Art. 16 - Attività scoutistica

A parziale deroga dell'art. 3) - "Esclusioni" lettera q), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica alpinistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sportello sci da neve, **escluso il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo. La garanzia non è operante per danni a cose di terzi**

causati da incendio.

Art. 17 - Committenza auto

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di Cattolica nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 8. **La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di Legge.**

Art. 18 - Manutenzione fabbricati

A deroga della lettera j) dell'art. 3) - "Esclusioni" l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti dai lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, sia eseguiti dall'Assicurato che affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.lgs. n°494 del 1996. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 19 - Danni da incendio

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera g) dall' art. 3) - "Esclusioni", si conviene che la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso. **Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di un massimale pari a euro 100.000,00 per ciascun sinistro.**

Art. 20 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga della lettera h) dell'art. 3) - "Esclusioni" è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

Art. 21 - Oggetti consegnati all'Assicurato

A parziale deroga della lettera i) di cui all'art. 3) - "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni sofferti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. **Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 30.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 22 - Pluralità di Assicurati - Massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte di Cattolica.

**MASSIMALI ASSICURATI PER L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**

L'assicurazione opera fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00 che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con i limiti di:

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;

Euro 5.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;

Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.

Pagina 14 di 15

**APPENDICE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO DALLA
PROPRIETA' DEI FABBRICATI VINCOLATI
CON PREMIO ESENTE DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA**

Resta convenuto che per i beni mobili e immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente assicurato abbia sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), facente parte integrante dell'atto contrattuale.

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico riportati nell'allegato elenco, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che i beni ad esso relativi sono compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico, dichiara che i beni soggetti a Vincolo non sono ancora compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientrano nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____
il |__|_|_|_|

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA

Agenzia Generale di

.....

